



Roma, 24 giugno 2025

Prot.n. 27-0

Ai Presidenti ASD/SSD

Gentili Presidenti,

con la presente informiamo che il Dipartimento per lo Sport sta provvedendo alla revisione dei dati presenti sulla piattaforma informatica del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti, previsti dalla normativa di riferimento per l'iscrizione al Registro.

Le ASD/SSD iscritte al RASD che non avranno provveduto a conformarsi alle disposizioni dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36 e 39 nonché del Regolamento del Registro nel rispetto dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 31 agosto, riceveranno comunicazione di cancellazione direttamente dal Dipartimento, cui farà seguito, limitatamente ai casi di ulteriore inadempienza, il provvedimento di annullamento dell'iscrizione.

A tal proposito ricordiamo i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro:

1. Atto costitutivo e statuto devono prevedere:

- la denominazione sociale in cui sia indicata la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica se costituiti nella forma di associazioni o società sportive dilettantistiche;
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto per gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, d. lgs.117/2017, che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e che siano iscritti al Registro unico del terzo settore.

Specifichiamo che tutto il resto rientra tra le attività secondarie e strumentali: gestione di impianti, gestione dei centri estivi/invernali, attività ricreative etc..

- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8, d. lgs. 36/2021;

- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.

In particolare, si evidenzia che il principio di democraticità impone che siano riconosciuti il diritto di partecipazione all'assemblea e il diritto di voto anche al socio minorenni, che li esercita per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

- le modalità di scioglimento dell'associazione;

- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

- nello statuto delle ASD/SSD deve essere espressamente prevista l'osservanza delle norme e dei principi, rispettivamente, del CONI e del CIP, a seconda che siano praticate discipline olimpiche o paralimpiche. Nel caso in cui la ASD/SSD pratichi sia discipline olimpiche che paralimpiche, lo statuto dovrà prevedere il rispetto di norme e principi sia del CONI che del CIP.

2. non essere associazioni/società di secondo livello o ad esse assimilabili.

3. svolgere effettiva comprovata attività sportiva, attività didattica e/o formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa.

4. Il numero minimo dei tesserati deve essere coerente con la disciplina sportiva praticata e, per gli enti sportivi dilettantistici affiliati, corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.

Consigliamo alle associazioni inoltre di verificare che i componenti del consiglio direttivo e la durata delle cariche coincidano con il verbale assembleare caricato sul Registro e che il legale rappresentante si sia accreditato sul Registro.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito,

Cordiali Saluti.

Segreteria Nazionale CsaIn.

Allegati:

1.Regolamento del Registro

2. Circolare del Dipartimento per lo Sport

CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) C.F 96135840583

info@csain.it; csain@pec.it

00144 Roma – Viale dell'Astronomia, 30 – Tel. 06 54221580 / 06 5918900 / fax 06 5903484

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il 22 febbraio 1979 ai sensi dell'art.31 del D.P.R. 530/1974

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico)

Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 2 III comma del DM 14 novembre 2001 n° 471 in attuazione della legge 383/2000